



COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

CAP. 10050 Via Torino n. 95 - Tel. 011 96 39 929 - 011 96 39 930 - FAX 011 96 40 406
E-mail: segreteria@comune.santantoninodisusa.to.it

Codice fiscale e Partita IVA n. 01473430013

Allegato n. 1

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Indice

- Art. 1 - Finalità e oggetto del contratto
- Art. 2 - Importo e durata del contratto
- Art. 3 - Obblighi dell’Agenzia aggiudicataria
- Art. 4 - Modalità di espletamento del servizio
- Art. 5 - Prezzo del servizio e modalità dei pagamenti
- Art. 6 - Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro
- Art. 7 - Obblighi a carico dell’Amministrazione
- Art. 8 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio
- Art. 9 - Provvedimenti disciplinari
- Art. 10 - Cauzione definitiva
- Art. 11 - Contratto
- Art. 12 - Risoluzione del contratto e penalità
- Art. 13 - Recesso dal contratto da parte dell’agenzia aggiudicataria
- Art. 14 - Osservanza di norme e regolamenti
- Art. 15 - Luogo di esecuzione del contratto
- Art. 16 - Riservatezza
- Art. 17 - Divieto di subappaltare
- Art. 18 - Foro competente
- Art. 19 - Norme finali



COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

CAP. 10050 Via Torino n. 95 - Tel. 011 96 39 929 - 011 96 39 930 - FAX 011 96 40 406
E-mail: segreteria@comune.santantoninodisusa.to.it

Codice fiscale e Partita IVA n. 01473430013

Art. 1 - Finalità e oggetto del contratto

1. Il presente affidamento ha per oggetto l'individuazione di un'Agenzia di somministrazione lavoro, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 276/2003, a cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato delle figure professionali, entro i limiti quantitativi fissati dal vigente CCNL per il personale del comparto Regioni - Enti locali, ascrivibili alle categorie B e C del citato Ccnl da impiegare con contratto di somministrazione a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale, presso l'Ente per fronteggiare le esigenze temporanee od eccezionali dettate dall'attivazione di specifici progetti o programmi predisposti dalla Città di Avigliana, che andrà ad essere impiegato per tali attività, limitato nel tempo.
2. La fornitura sarà relativa a personale di categoria B1 e C1 che si avesse necessità di assumere, per esigenze di servizio.
3. Il servizio deve comprendere l'attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale.

Art. 2 - Importo e durata del contratto

1. L'importo complessivo presunto del contratto è di Euro 35.000,00 di cui 31.500,00 per retribuzione del personale somministrato Iva esente ed euro 3.500,00 per l'aggio oltre Iva al 22%.
2. Detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, fermo restando che l'Amministrazione, nel corso del periodo di fornitura, potrà richiedere prestazioni per l'intero importo sopra indicato, con un'oscillazione del 20%.
3. Il contratto avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto di somministrazione, a seguito dell'avvenuta verifica dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e conseguente provvedimento di aggiudicazione definitiva del servizio, comunque non prima del 15/09/2016 e fino al 30/06/2017 e non potrà in nessun caso essere tacitamente rinnovato.
4. Le singole prestazioni di lavoro saranno individuate e disciplinate con separati contratti di somministrazione.
5. Ai fini della valutazione dei rischi, come previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, si specifica che i lavoratori somministrati saranno chiamati a svolgere prestazioni di natura esecutiva con alcuna interferenza con altro personale comunale, pertanto non si ritiene di elaborare il DUVRI e di prevedere oneri per la sicurezza aggiuntivi rispetto alla tutela del lavoro già garantita, ai sensi della normativa vigente in materia, dall'Agenzia aggiudicataria.

Art. 3 - Obblighi dell'Agenzia aggiudicataria



COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

CAP. 10050 Via Torino n. 95 - Tel. 011 96 39 929 - 011 96 39 930 - FAX 011 96 40 406

E-mail: segreteria@comune.santantoninodisusa.to.it

Codice fiscale e Partita IVA n. 01473430013

1. L'Agenzia aggiudicataria si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento ed alla consegna della busta paga dal giorno 12 al giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per legge. L'Agenzia aggiudicataria si impegna inoltre a fornire, dietro richiesta alla Amministrazione, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.

2. Sono a carico dell'Agenzia tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4 - Modalità di espletamento del servizio

1. Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

A. L'Amministrazione appaltante procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro all'Agenzia mediante apposita richiesta scritta a firma del Responsabile di Area competente, nel termine di preavviso di 5 giorni lavorativi o in quello minore eventualmente indicato in sede di offerta dall'Agenzia, fino ad un minimo di 24 ore solari.

B. L'Amministrazione dovrà corredare ciascuna richiesta di lavoratore con le seguenti informazioni, che potranno anche essere anticipate telefonicamente, con fax o via e - mail:

- descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria, settore di specializzazione e grado di esperienza necessario;
- modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
- sede ed orario di lavoro;
- dati relativi alla posizione e al tasso Inail applicato ai lavoratori dell'Amministrazione inquadrati nel medesimo profilo.

C. I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti del settore in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.

D. L'attività del lavoratore presso l'Amministrazione è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili.

E. L'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore richiesto sarà suddiviso sulla base dell'orario di servizio dei dipendenti della Amministrazione appaltante; fatte salve esigenze diverse da manifestarsi per iscritto con la comunicazione di cui alla precedente lettera A.

F. Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL, per i lavoratori dipendenti di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.

G. La contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta dall'Agenzia ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle Aziende di somministrazione.

H. La contribuzione Inail è quella riferita alla posizione comunicata nella scheda di richiesta fornitura.



COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

CAP. 10050 Via Torino n. 95 - Tel. 011 96 39 929 - 011 96 39 930 - FAX 011 96 40 406
E-mail: segreteria@comune.santantoninodisusa.to.it

Codice fiscale e Partita IVA n. 01473430013

- I. Eventuali indennità di missione, indennità accessorie, rimborsi spese spettanti al lavoratore saranno comunicati all'Agenzia fornitrice che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione appaltante.
- J. L'Agenzia provvederà ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso l'Amministrazione appaltante.
- K. L'Amministrazione appaltante osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, prevenzione, informazione e formazione nonché di cooperazione con l'Agenzia aggiudicataria, connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81.
- L. Il personale richiesto dall'Amministrazione appaltante dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento.
- M. Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo applicabile.
- N. Il lavoratore ha diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.

Art. 5 - Prezzo del servizio e modalità dei pagamenti

1. L'Amministrazione si obbliga a corrispondere all'Agenzia, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, la TARIFFA ORARIA (secondo lo schema di cui al successivo punto 2) con il relativo AGGIO derivante dall'offerta presentata dall'Agenzia, oltre Iva sulla parte imponibile.

Nell'importo dovuto quale TARIFFA ORARIA saranno ricompresi:

- Retribuzione base oraria relativa alla singola categoria;
- Oneri previdenziali INPS;
- Oneri assicurativi INAIL;
- Ferie;
- Ex festività;
- TFR;
- Ratei 13^a mensilità;
- Ente bilaterale;
- Fondo formazione;
- Diritti sindacali.

Saranno a carico esclusivo della società somministrante tutti gli ulteriori costi non espressamente ricompresi tra le voci costituenti la TARIFFA ORARIA (quali ricerca e selezione personale, sostituzione personale, assenteismo personale, malattie e infortuni, ecc.).

2. Lo schema applicato per la determinazione della TARIFFA ORARIA sarà, salvo errori o adeguamenti, il seguente:



COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

CAP. 10050 Via Torino n. 95 - Tel. 011 96 39 929 - 011 96 39 930 - FAX 011 96 40 406

E-mail: segreteria@comune.santantoninodisusa.to.it

Codice fiscale e Partita IVA n. 01473430013

CCNL Regioni - Enti locali DIVISORE 156		
Voce Livello	B1	C1
Paga base	9,21	10,39
IVC	0,07	0,08
Indennità di comparto	0,25	0,29
Indennità specifica	0,03	0,00
Retribuzione lorda	9,57	10,76
Rateo 13a	0,77	0,87
Rateo 14a	0,00	0,00
Rateo Ferie (26 gg)	0,91	1,03
Rateo permessi	0,00	0,00
Ex Festività (4 gg)	0,16	0,18
Totale retribuzione	11,41	12,84
Contributo ASPI 1,4% della retribuzione imponibile	0,16	0,18
imp. INPS	11,41	12,84
Retribuzione utile TFR	11,13	12,55
fondi formazione	0,46	0,51
Contr. INPS azienda 28,68%	3,27	3,68
INAIL 5 ‰	0,06	0,06
Ente Bilaterale	0,02	0,03
Permessi Sindacali	0,02	0,03
Totale Contributi	3,83	4,31
T.F.R.	0,77	0,87
Totale costo orario	16,17	18,20

3. Eventuali indennità di missione, indennità accessorie, compensi per lavoro straordinario, rimborsi spese spettanti al lavoratore saranno comunicati all'Agenzia fornitrice che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione appaltante.

4. Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro l'Amministrazione, in persona del Responsabile di Area competente, sottoscriverà un'apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa all'Agenzia a cura del lavoratore.

5. L'Agenzia aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione appaltante dell'assenza del lavoratore ed a sostituire il medesimo nello stesso giorno, previa richiesta dell'Amministrazione.

6. L'Amministrazione provvederà al pagamento del servizio entro 30 giorni dalla data della relativa fattura, che l'Agenzia emetterà mensilmente secondo le norme fiscali in vigore.

7. Il lavoratore impiegato dal somministratore avrà diritto alla mensa di servizio alle condizioni previste dal CCNL del comparto EE.LL.:



COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

CAP. 10050 Via Torino n. 95 - Tel. 011 96 39 929 - 011 96 39 930 - FAX 011 96 40 406
E-mail: segreteria@comune.santantoninodisusa.to.it

Codice fiscale e Partita IVA n. 01473430013

Art. 6 - Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro

1. Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all'Agenzia, la stessa dovrà sostituire il lavoratore entro lo stesso giorno.
2. La reiterata mancata sostituzione del personale assente, o reiterate interruzioni delle prestazioni, saranno motivo di risoluzione contrattuale.

Art. 7 - Obblighi a carico dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione si impegna a comunicare all'Agenzia gli estremi del CCNL da applicare ed i relativi trattamenti retributivi e si obbliga a comunicare le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto.
2. Nel caso in cui dovesse adibire i lavoratori somministrati a mansioni superiori, l'Amministrazione appaltante ne darà comunicazione scritta all'Agenzia, con conseguente modifica del compenso spettante.
3. L'Amministrazione appaltante, in caso di inadempienze dell'Agenzia, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all'Ente Previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro dall'Agenzia, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate.

Art. 8 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

1. L'Amministrazione appaltante, con ampia ed insindacabile facoltà, e senza che l'Agenzia possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Agenzia aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

Art. 9 - Provvedimenti disciplinari

1. L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dall'Agenzia, anche su segnalazione dell'Amministrazione appaltante, la quale comunicherà tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione.

Art. 10 - Cauzione definitiva

1. A garanzia della regolare esecuzione del contratto l'Agenzia aggiudicataria dovrà costituire, prima della stipula del contratto e nei termini fissati dall'Amministrazione in sede di comunicazione di aggiudicazione, una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale, secondo le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs.50/2016.



COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

CAP. 10050 Via Torino n. 95 - Tel. 011 96 39 929 - 011 96 39 930 - FAX 011 96 40 406
E-mail: segreteria@comune.santantoninodisusa.to.it

Codice fiscale e Partita IVA n. 01473430013

2. Qualora l'Amministrazione escuta, in tutto o in parte, la cauzione definitiva, l'Agenzia è obbligata a reintegrarla entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell'Amministrazione.

3. La restituzione del deposito cauzionale definitivo verrà disposta su richiesta della Agenzia aggiudicataria al termine del contratto e quando questa avrà adempiuto a tutti gli obblighi previsti e sottoscritti. L'omessa o irregolare costituzione della cauzione comporterà l'impossibilità alla stipula del contratto.

Art. 11 - Contratto

1. La stipula del contratto, che avverrà tramite scrittura privata, con l'Agenzia aggiudicataria potrà avvenire soltanto dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

2. Tutte le spese di contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

3. Per il caso di mancato versamento, l'Amministrazione ha facoltà di trattenere dalla cauzione la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, in sede di pagamento.

Art. 12 - Risoluzione del contratto e penalità

1. La risoluzione contrattuale potrà essere applicata, ad insindacabile giudizio dall'Amministrazione mediante lettera raccomandata nei seguenti casi:

a) mancato rispetto di quanto previsto al precedente articolo 3, in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di somministrazione di lavoro;

b) sopravvenuto stato fallimentare (o altra procedura concorsuale);

c) subappalto o cessione di contratto o d'azienda;

d) perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara;

e) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Agenzia aggiudicataria nel corso della procedura di gara;

f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione, ai sensi del precedente articolo 10.

2. In caso di risoluzione l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi i danni e le spese.

Art. 13 - Recesso dal contratto da parte dell'agenzia aggiudicataria

1. Il recesso dal contratto da parte dell'Agenzia aggiudicataria comporterà l'incameramento della cauzione definitiva costituita secondo il relativo articolo fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese.

Art. 14 - Osservanza di norme e regolamenti

1. L'Agenzia aggiudicataria è soggetta alla piena osservanza delle seguenti disposizioni alle quali l'Amministrazione appaltante rinvia:



COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

CAP. 10050 Via Torino n. 95 - Tel. 011 96 39 929 - 011 96 39 930 - FAX 011 96 40 406
E-mail: segreteria@comune.santantoninodisusa.to.it

Codice fiscale e Partita IVA n. 01473430013

- a) disposizioni in materia di retribuzioni e compensi a personale dipendente;
- b) disposizioni previste dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- c) disposizioni in materia di sicurezza e previdenza ed assicurazioni dei dipendenti e collaboratori;
- d) disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi;
- e) disposizioni in materia di antimafia;
- f) disposizioni del codice civile.

2. Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore. In particolare, si rinvia per quanto non espressamente regolamentato, al D.Lgs 81/2015 e al D.L.gs 81/2008

Art. 15 - Luogo di esecuzione del contratto

1. Le attività oggetto del contratto dovranno essere eseguite nel Comune di Sant'Antonino di Susa.

Art. 16 - Riservatezza

1. L'Agenda aggiudicataria si impegna a garantire, anche mediante l'apposizione di apposite clausole nei contratti con i singoli lavoratori somministrati, la massima riservatezza riguardo i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e smi.

Art. 17 - Divieto di subappaltare

1. È fatto divieto all'Agenda aggiudicataria di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il presente contratto, sotto pena di decadenza dell'aggiudicazione.

Art. 18 - Foro competente

1. Il foro competente è quello di Torino.

Art. 19 - Norme finali

1. Tutte le comunicazioni tra le parti oltre all'offerta saranno in lingua italiana.
2. Non è consentito apportare varianti, anche parziali, al presente capitolato.



COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

CAP. 10050 Via Torino n. 95 - Tel. 011 96 39 929 - 011 96 39 930 - FAX 011 96 40 406
E-mail: segreteria@comune.santantoninodisusa.to.it

Codice fiscale e Partita IVA n. 01473430013

Allegato n. 1

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Indice

- Art. 1 - Finalità e oggetto del contratto
- Art. 2 - Importo e durata del contratto
- Art. 3 - Obblighi dell’Agenzia aggiudicataria
- Art. 4 - Modalità di espletamento del servizio
- Art. 5 - Prezzo del servizio e modalità dei pagamenti
- Art. 6 - Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro
- Art. 7 - Obblighi a carico dell’Amministrazione
- Art. 8 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio
- Art. 9 - Provvedimenti disciplinari
- Art. 10 - Cauzione definitiva
- Art. 11 - Contratto
- Art. 12 - Risoluzione del contratto e penalità
- Art. 13 - Recesso dal contratto da parte dell’agenzia aggiudicataria
- Art. 14 - Osservanza di norme e regolamenti
- Art. 15 - Luogo di esecuzione del contratto
- Art. 16 - Riservatezza
- Art. 17 - Divieto di subappaltare
- Art. 18 - Foro competente
- Art. 19 - Norme finali



COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

CAP. 10050 Via Torino n. 95 - Tel. 011 96 39 929 - 011 96 39 930 - FAX 011 96 40 406
E-mail: segreteria@comune.santantoninodisusa.to.it

Codice fiscale e Partita IVA n. 01473430013

Art. 1 - Finalità e oggetto del contratto

1. Il presente affidamento ha per oggetto l'individuazione di un'Agenzia di somministrazione lavoro, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 276/2003, a cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato delle figure professionali, entro i limiti quantitativi fissati dal vigente CCNL per il personale del comparto Regioni - Enti locali, ascrivibili alle categorie B e C del citato Ccnl da impiegare con contratto di somministrazione a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale, presso l'Ente per fronteggiare le esigenze temporanee od eccezionali dettate dall'attivazione di specifici progetti o programmi predisposti dalla Città di Avigliana, che andrà ad essere impiegato per tali attività, limitato nel tempo.
2. La fornitura sarà relativa a personale di categoria B1 e C1 che si avesse necessità di assumere, per esigenze di servizio.
3. Il servizio deve comprendere l'attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale.

Art. 2 - Importo e durata del contratto

1. L'importo complessivo presunto del contratto è di Euro 35.000,00 di cui 31.500,00 per retribuzione del personale somministrato Iva esente ed euro 3.500,00 per l'aggio oltre Iva al 22%.
2. Detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, fermo restando che l'Amministrazione, nel corso del periodo di fornitura, potrà richiedere prestazioni per l'intero importo sopra indicato, con un'oscillazione del 20%.
3. Il contratto avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto di somministrazione, a seguito dell'avvenuta verifica dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e conseguente provvedimento di aggiudicazione definitiva del servizio, comunque non prima del 15/09/2016 e fino al 30/06/2017 e non potrà in nessun caso essere tacitamente rinnovato.
4. Le singole prestazioni di lavoro saranno individuate e disciplinate con separati contratti di somministrazione.
5. Ai fini della valutazione dei rischi, come previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, si specifica che i lavoratori somministrati saranno chiamati a svolgere prestazioni di natura esecutiva con alcuna interferenza con altro personale comunale, pertanto non si ritiene di elaborare il DUVRI e di prevedere oneri per la sicurezza aggiuntivi rispetto alla tutela del lavoro già garantita, ai sensi della normativa vigente in materia, dall'Agenzia aggiudicataria.

Art. 3 - Obblighi dell'Agenzia aggiudicataria



COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

CAP. 10050 Via Torino n. 95 - Tel. 011 96 39 929 - 011 96 39 930 - FAX 011 96 40 406
E-mail: segreteria@comune.santantoninodisusa.to.it

Codice fiscale e Partita IVA n. 01473430013

1. L'Agenzia aggiudicataria si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento ed alla consegna della busta paga dal giorno 12 al giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per legge. L'Agenzia aggiudicataria si impegna inoltre a fornire, dietro richiesta alla Amministrazione, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.

2. Sono a carico dell'Agenzia tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4 - Modalità di espletamento del servizio

1. Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

A. L'Amministrazione appaltante procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro all'Agenzia mediante apposita richiesta scritta a firma del Responsabile di Area competente, nel termine di preavviso di 5 giorni lavorativi o in quello minore eventualmente indicato in sede di offerta dall'Agenzia, fino ad un minimo di 24 ore solari.

B. L'Amministrazione dovrà corredare ciascuna richiesta di lavoratore con le seguenti informazioni, che potranno anche essere anticipate telefonicamente, con fax o via e - mail:

- descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria, settore di specializzazione e grado di esperienza necessario;
- modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
- sede ed orario di lavoro;
- dati relativi alla posizione e al tasso Inail applicato ai lavoratori dell'Amministrazione inquadrati nel medesimo profilo.

C. I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti del settore in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.

D. L'attività del lavoratore presso l'Amministrazione è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili.

E. L'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore richiesto sarà suddiviso sulla base dell'orario di servizio dei dipendenti della Amministrazione appaltante; fatte salve esigenze diverse da manifestarsi per iscritto con la comunicazione di cui alla precedente lettera A.

F. Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL, per i lavoratori dipendenti di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.

G. La contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta dall'Agenzia ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle Aziende di somministrazione.

H. La contribuzione Inail è quella riferita alla posizione comunicata nella scheda di richiesta fornitura.



COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

CAP. 10050 Via Torino n. 95 - Tel. 011 96 39 929 - 011 96 39 930 - FAX 011 96 40 406
E-mail: segreteria@comune.santantoninodisusa.to.it

Codice fiscale e Partita IVA n. 01473430013

- I. Eventuali indennità di missione, indennità accessorie, rimborsi spese spettanti al lavoratore saranno comunicati all'Agenzia fornitrice che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione appaltante.
- J. L'Agenzia provvederà ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso l'Amministrazione appaltante.
- K. L'Amministrazione appaltante osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, prevenzione, informazione e formazione nonché di cooperazione con l'Agenzia aggiudicataria, connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81.
- L. Il personale richiesto dall'Amministrazione appaltante dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento.
- M. Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo applicabile.
- N. Il lavoratore ha diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.

Art. 5 - Prezzo del servizio e modalità dei pagamenti

1. L'Amministrazione si obbliga a corrispondere all'Agenzia, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, la TARIFFA ORARIA (secondo lo schema di cui al successivo punto 2) con il relativo AGGIO derivante dall'offerta presentata dall'Agenzia, oltre Iva sulla parte imponibile.

Nell'importo dovuto quale TARIFFA ORARIA saranno ricompresi:

- Retribuzione base oraria relativa alla singola categoria;
- Oneri previdenziali INPS;
- Oneri assicurativi INAIL;
- Ferie;
- Ex festività;
- TFR;
- Ratei 13^a mensilità;
- Ente bilaterale;
- Fondo formazione;
- Diritti sindacali.

Saranno a carico esclusivo della società somministrante tutti gli ulteriori costi non espressamente ricompresi tra le voci costituenti la TARIFFA ORARIA (quali ricerca e selezione personale, sostituzione personale, assenteismo personale, malattie e infortuni, ecc.).

2. Lo schema applicato per la determinazione della TARIFFA ORARIA sarà, salvo errori o adeguamenti, il seguente:



COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

CAP. 10050 Via Torino n. 95 - Tel. 011 96 39 929 - 011 96 39 930 - FAX 011 96 40 406

E-mail: segreteria@comune.santantoninodisusa.to.it

Codice fiscale e Partita IVA n. 01473430013

CCNL Regioni - Enti locali DIVISORE 156		
Voce Livello	B1	C1
Paga base	9,21	10,39
IVC	0,07	0,08
Indennità di comparto	0,25	0,29
Indennità specifica	0,03	0,00
Retribuzione lorda	9,57	10,76
Rateo 13a	0,77	0,87
Rateo 14a	0,00	0,00
Rateo Ferie (26 gg)	0,91	1,03
Rateo permessi	0,00	0,00
Ex Festività (4 gg)	0,16	0,18
Totale retribuzione	11,41	12,84
Contributo ASPI 1,4% della retribuzione imponibile	0,16	0,18
imp. INPS	11,41	12,84
Retribuzione utile TFR	11,13	12,55
fondi formazione	0,46	0,51
Contr. INPS azienda 28,68%	3,27	3,68
INAIL 5 ‰	0,06	0,06
Ente Bilaterale	0,02	0,03
Permessi Sindacali	0,02	0,03
Totale Contributi	3,83	4,31
T.F.R.	0,77	0,87
Totale costo orario	16,17	18,20

3. Eventuali indennità di missione, indennità accessorie, compensi per lavoro straordinario, rimborsi spese spettanti al lavoratore saranno comunicati all'Agenzia fornitrice che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione appaltante.

4. Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro l'Amministrazione, in persona del Responsabile di Area competente, sottoscriverà un'apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa all'Agenzia a cura del lavoratore.

5. L'Agenzia aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione appaltante dell'assenza del lavoratore ed a sostituire il medesimo nello stesso giorno, previa richiesta dell'Amministrazione.

6. L'Amministrazione provvederà al pagamento del servizio entro 30 giorni dalla data della relativa fattura, che l'Agenzia emetterà mensilmente secondo le norme fiscali in vigore.

7. Il lavoratore impiegato dal somministratore avrà diritto alla mensa di servizio alle condizioni previste dal CCNL del comparto EE.LL.:



COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

CAP. 10050 Via Torino n. 95 - Tel. 011 96 39 929 - 011 96 39 930 - FAX 011 96 40 406
E-mail: segreteria@comune.santantoninodisusa.to.it

Codice fiscale e Partita IVA n. 01473430013

Art. 6 - Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro

1. Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all'Agenzia, la stessa dovrà sostituire il lavoratore entro lo stesso giorno.
2. La reiterata mancata sostituzione del personale assente, o reiterate interruzioni delle prestazioni, saranno motivo di risoluzione contrattuale.

Art. 7 - Obblighi a carico dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione si impegna a comunicare all'Agenzia gli estremi del CCNL da applicare ed i relativi trattamenti retributivi e si obbliga a comunicare le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto.
2. Nel caso in cui dovesse adibire i lavoratori somministrati a mansioni superiori, l'Amministrazione appaltante ne darà comunicazione scritta all'Agenzia, con conseguente modifica del compenso spettante.
3. L'Amministrazione appaltante, in caso di inadempienze dell'Agenzia, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all'Ente Previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro dall'Agenzia, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate.

Art. 8 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

1. L'Amministrazione appaltante, con ampia ed insindacabile facoltà, e senza che l'Agenzia possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Agenzia aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

Art. 9 - Provvedimenti disciplinari

1. L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dall'Agenzia, anche su segnalazione dell'Amministrazione appaltante, la quale comunicherà tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione.

Art. 10 - Cauzione definitiva

1. A garanzia della regolare esecuzione del contratto l'Agenzia aggiudicataria dovrà costituire, prima della stipula del contratto e nei termini fissati dall'Amministrazione in sede di comunicazione di aggiudicazione, una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale, secondo le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs.50/2016.



COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

CAP. 10050 Via Torino n. 95 - Tel. 011 96 39 929 - 011 96 39 930 - FAX 011 96 40 406
E-mail: segreteria@comune.santantoninodisusa.to.it

Codice fiscale e Partita IVA n. 01473430013

2. Qualora l'Amministrazione escuta, in tutto o in parte, la cauzione definitiva, l'Agenzia è obbligata a reintegrarla entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell'Amministrazione.

3. La restituzione del deposito cauzionale definitivo verrà disposta su richiesta della Agenzia aggiudicataria al termine del contratto e quando questa avrà adempiuto a tutti gli obblighi previsti e sottoscritti. L'omessa o irregolare costituzione della cauzione comporterà l'impossibilità alla stipula del contratto.

Art. 11 - Contratto

1. La stipula del contratto, che avverrà tramite scrittura privata, con l'Agenzia aggiudicataria potrà avvenire soltanto dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

2. Tutte le spese di contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

3. Per il caso di mancato versamento, l'Amministrazione ha facoltà di trattenere dalla cauzione la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, in sede di pagamento.

Art. 12 - Risoluzione del contratto e penalità

1. La risoluzione contrattuale potrà essere applicata, ad insindacabile giudizio dall'Amministrazione mediante lettera raccomandata nei seguenti casi:

a) mancato rispetto di quanto previsto al precedente articolo 3, in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di somministrazione di lavoro;

b) sopravvenuto stato fallimentare (o altra procedura concorsuale);

c) subappalto o cessione di contratto o d'azienda;

d) perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara;

e) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Agenzia aggiudicataria nel corso della procedura di gara;

f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione, ai sensi del precedente articolo 10.

2. In caso di risoluzione l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi i danni e le spese.

Art. 13 - Recesso dal contratto da parte dell'agenzia aggiudicataria

1. Il recesso dal contratto da parte dell'Agenzia aggiudicataria comporterà l'incameramento della cauzione definitiva costituita secondo il relativo articolo fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese.

Art. 14 - Osservanza di norme e regolamenti

1. L'Agenzia aggiudicataria è soggetta alla piena osservanza delle seguenti disposizioni alle quali l'Amministrazione appaltante rinvia:



COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

CAP. 10050 Via Torino n. 95 - Tel. 011 96 39 929 - 011 96 39 930 - FAX 011 96 40 406
E-mail: segreteria@comune.santantoninodisusa.to.it

Codice fiscale e Partita IVA n. 01473430013

- a) disposizioni in materia di retribuzioni e compensi a personale dipendente;
- b) disposizioni previste dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- c) disposizioni in materia di sicurezza e previdenza ed assicurazioni dei dipendenti e collaboratori;
- d) disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi;
- e) disposizioni in materia di antimafia;
- f) disposizioni del codice civile.

2. Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore. In particolare, si rinvia per quanto non espressamente regolamentato, al D.Lgs 81/2015 e al D.L.gs 81/2008

Art. 15 - Luogo di esecuzione del contratto

1. Le attività oggetto del contratto dovranno essere eseguite nel Comune di Sant'Antonino di Susa.

Art. 16 - Riservatezza

1. L'Agenda aggiudicataria si impegna a garantire, anche mediante l'apposizione di apposite clausole nei contratti con i singoli lavoratori somministrati, la massima riservatezza riguardo i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e smi.

Art. 17 - Divieto di subappaltare

1. È fatto divieto all'Agenda aggiudicataria di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il presente contratto, sotto pena di decadenza dell'aggiudicazione.

Art. 18 - Foro competente

1. Il foro competente è quello di Torino.

Art. 19 - Norme finali

1. Tutte le comunicazioni tra le parti oltre all'offerta saranno in lingua italiana.
2. Non è consentito apportare varianti, anche parziali, al presente capitolato.



COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

CAP. 10050 Via Torino n. 95 - Tel. 011 96 39 929 - 011 96 39 930 - FAX 011 96 40 406
E-mail: segreteria@comune.santantoninodisusa.to.it

Codice fiscale e Partita IVA n. 01473430013

Allegato n. 1

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Indice

- Art. 1 - Finalità e oggetto del contratto
- Art. 2 - Importo e durata del contratto
- Art. 3 - Obblighi dell’Agenzia aggiudicataria
- Art. 4 - Modalità di espletamento del servizio
- Art. 5 - Prezzo del servizio e modalità dei pagamenti
- Art. 6 - Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro
- Art. 7 - Obblighi a carico dell’Amministrazione
- Art. 8 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio
- Art. 9 - Provvedimenti disciplinari
- Art. 10 - Cauzione definitiva
- Art. 11 - Contratto
- Art. 12 - Risoluzione del contratto e penalità
- Art. 13 - Recesso dal contratto da parte dell’agenzia aggiudicataria
- Art. 14 - Osservanza di norme e regolamenti
- Art. 15 - Luogo di esecuzione del contratto
- Art. 16 - Riservatezza
- Art. 17 - Divieto di subappaltare
- Art. 18 - Foro competente
- Art. 19 - Norme finali



COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

CAP. 10050 Via Torino n. 95 - Tel. 011 96 39 929 - 011 96 39 930 - FAX 011 96 40 406
E-mail: segreteria@comune.santantoninodisusa.to.it

Codice fiscale e Partita IVA n. 01473430013

Art. 1 - Finalità e oggetto del contratto

1. Il presente affidamento ha per oggetto l'individuazione di un'Agenzia di somministrazione lavoro, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 276/2003, a cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato delle figure professionali, entro i limiti quantitativi fissati dal vigente CCNL per il personale del comparto Regioni - Enti locali, ascrivibili alle categorie B e C del citato Ccnl da impiegare con contratto di somministrazione a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale, presso l'Ente per fronteggiare le esigenze temporanee od eccezionali dettate dall'attivazione di specifici progetti o programmi predisposti dalla Città di Avigliana, che andrà ad essere impiegato per tali attività, limitato nel tempo.
2. La fornitura sarà relativa a personale di categoria B1 e C1 che si avesse necessità di assumere, per esigenze di servizio.
3. Il servizio deve comprendere l'attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale.

Art. 2 - Importo e durata del contratto

1. L'importo complessivo presunto del contratto è di Euro 35.000,00 di cui 31.500,00 per retribuzione del personale somministrato Iva esente ed euro 3.500,00 per l'aggio oltre Iva al 22%.
2. Detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, fermo restando che l'Amministrazione, nel corso del periodo di fornitura, potrà richiedere prestazioni per l'intero importo sopra indicato, con un'oscillazione del 20%.
3. Il contratto avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto di somministrazione, a seguito dell'avvenuta verifica dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e conseguente provvedimento di aggiudicazione definitiva del servizio, comunque non prima del 15/09/2016 e fino al 30/06/2017 e non potrà in nessun caso essere tacitamente rinnovato.
4. Le singole prestazioni di lavoro saranno individuate e disciplinate con separati contratti di somministrazione.
5. Ai fini della valutazione dei rischi, come previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, si specifica che i lavoratori somministrati saranno chiamati a svolgere prestazioni di natura esecutiva con alcuna interferenza con altro personale comunale, pertanto non si ritiene di elaborare il DUVRI e di prevedere oneri per la sicurezza aggiuntivi rispetto alla tutela del lavoro già garantita, ai sensi della normativa vigente in materia, dall'Agenzia aggiudicataria.

Art. 3 - Obblighi dell'Agenzia aggiudicataria



COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

CAP. 10050 Via Torino n. 95 - Tel. 011 96 39 929 - 011 96 39 930 - FAX 011 96 40 406

E-mail: segreteria@comune.santantoninodisusa.to.it

Codice fiscale e Partita IVA n. 01473430013

1. L'Agenzia aggiudicataria si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento ed alla consegna della busta paga dal giorno 12 al giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per legge. L'Agenzia aggiudicataria si impegna inoltre a fornire, dietro richiesta alla Amministrazione, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.

2. Sono a carico dell'Agenzia tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4 - Modalità di espletamento del servizio

1. Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

A. L'Amministrazione appaltante procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro all'Agenzia mediante apposita richiesta scritta a firma del Responsabile di Area competente, nel termine di preavviso di 5 giorni lavorativi o in quello minore eventualmente indicato in sede di offerta dall'Agenzia, fino ad un minimo di 24 ore solari.

B. L'Amministrazione dovrà corredare ciascuna richiesta di lavoratore con le seguenti informazioni, che potranno anche essere anticipate telefonicamente, con fax o via e - mail:

- descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria, settore di specializzazione e grado di esperienza necessario;
- modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
- sede ed orario di lavoro;
- dati relativi alla posizione e al tasso Inail applicato ai lavoratori dell'Amministrazione inquadrati nel medesimo profilo.

C. I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti del settore in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.

D. L'attività del lavoratore presso l'Amministrazione è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili.

E. L'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore richiesto sarà suddiviso sulla base dell'orario di servizio dei dipendenti della Amministrazione appaltante; fatte salve esigenze diverse da manifestarsi per iscritto con la comunicazione di cui alla precedente lettera A.

F. Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL, per i lavoratori dipendenti di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.

G. La contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta dall'Agenzia ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle Aziende di somministrazione.

H. La contribuzione Inail è quella riferita alla posizione comunicata nella scheda di richiesta fornitura.



COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

CAP. 10050 Via Torino n. 95 - Tel. 011 96 39 929 - 011 96 39 930 - FAX 011 96 40 406
E-mail: segreteria@comune.santantoninodisusa.to.it

Codice fiscale e Partita IVA n. 01473430013

- I. Eventuali indennità di missione, indennità accessorie, rimborsi spese spettanti al lavoratore saranno comunicati all'Agenzia fornitrice che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione appaltante.
- J. L'Agenzia provvederà ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso l'Amministrazione appaltante.
- K. L'Amministrazione appaltante osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, prevenzione, informazione e formazione nonché di cooperazione con l'Agenzia aggiudicataria, connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81.
- L. Il personale richiesto dall'Amministrazione appaltante dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento.
- M. Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo applicabile.
- N. Il lavoratore ha diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.

Art. 5 - Prezzo del servizio e modalità dei pagamenti

1. L'Amministrazione si obbliga a corrispondere all'Agenzia, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, la TARIFFA ORARIA (secondo lo schema di cui al successivo punto 2) con il relativo AGGIO derivante dall'offerta presentata dall'Agenzia, oltre Iva sulla parte imponibile.

Nell'importo dovuto quale TARIFFA ORARIA saranno ricompresi:

- Retribuzione base oraria relativa alla singola categoria;
- Oneri previdenziali INPS;
- Oneri assicurativi INAIL;
- Ferie;
- Ex festività;
- TFR;
- Ratei 13^a mensilità;
- Ente bilaterale;
- Fondo formazione;
- Diritti sindacali.

Saranno a carico esclusivo della società somministrante tutti gli ulteriori costi non espressamente ricompresi tra le voci costituenti la TARIFFA ORARIA (quali ricerca e selezione personale, sostituzione personale, assenteismo personale, malattie e infortuni, ecc.).

2. Lo schema applicato per la determinazione della TARIFFA ORARIA sarà, salvo errori o adeguamenti, il seguente:



COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

CAP. 10050 Via Torino n. 95 - Tel. 011 96 39 929 - 011 96 39 930 - FAX 011 96 40 406

E-mail: segreteria@comune.santantoninodisusa.to.it

Codice fiscale e Partita IVA n. 01473430013

CCNL Regioni - Enti locali DIVISORE 156		
Voce Livello	B1	C1
Paga base	9,21	10,39
IVC	0,07	0,08
Indennità di comparto	0,25	0,29
Indennità specifica	0,03	0,00
Retribuzione lorda	9,57	10,76
Rateo 13a	0,77	0,87
Rateo 14a	0,00	0,00
Rateo Ferie (26 gg)	0,91	1,03
Rateo permessi	0,00	0,00
Ex Festività (4 gg)	0,16	0,18
Totale retribuzione	11,41	12,84
Contributo ASPI 1,4% della retribuzione imponibile	0,16	0,18
imp. INPS	11,41	12,84
Retribuzione utile TFR	11,13	12,55
fondi formazione	0,46	0,51
Contr. INPS azienda 28,68%	3,27	3,68
INAIL 5 ‰	0,06	0,06
Ente Bilaterale	0,02	0,03
Permessi Sindacali	0,02	0,03
Totale Contributi	3,83	4,31
T.F.R.	0,77	0,87
Totale costo orario	16,17	18,20

3. Eventuali indennità di missione, indennità accessorie, compensi per lavoro straordinario, rimborsi spese spettanti al lavoratore saranno comunicati all'Agenzia fornitrice che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione appaltante.

4. Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro l'Amministrazione, in persona del Responsabile di Area competente, sottoscriverà un'apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa all'Agenzia a cura del lavoratore.

5. L'Agenzia aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione appaltante dell'assenza del lavoratore ed a sostituire il medesimo nello stesso giorno, previa richiesta dell'Amministrazione.

6. L'Amministrazione provvederà al pagamento del servizio entro 30 giorni dalla data della relativa fattura, che l'Agenzia emetterà mensilmente secondo le norme fiscali in vigore.

7. Il lavoratore impiegato dal somministratore avrà diritto alla mensa di servizio alle condizioni previste dal CCNL del comparto EE.LL.:



COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

CAP. 10050 Via Torino n. 95 - Tel. 011 96 39 929 - 011 96 39 930 - FAX 011 96 40 406
E-mail: segreteria@comune.santantoninodisusa.to.it

Codice fiscale e Partita IVA n. 01473430013

Art. 6 - Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro

1. Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all'Agenzia, la stessa dovrà sostituire il lavoratore entro lo stesso giorno.
2. La reiterata mancata sostituzione del personale assente, o reiterate interruzioni delle prestazioni, saranno motivo di risoluzione contrattuale.

Art. 7 - Obblighi a carico dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione si impegna a comunicare all'Agenzia gli estremi del CCNL da applicare ed i relativi trattamenti retributivi e si obbliga a comunicare le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto.
2. Nel caso in cui dovesse adibire i lavoratori somministrati a mansioni superiori, l'Amministrazione appaltante ne darà comunicazione scritta all'Agenzia, con conseguente modifica del compenso spettante.
3. L'Amministrazione appaltante, in caso di inadempienze dell'Agenzia, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all'Ente Previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro dall'Agenzia, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate.

Art. 8 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

1. L'Amministrazione appaltante, con ampia ed insindacabile facoltà, e senza che l'Agenzia possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Agenzia aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

Art. 9 - Provvedimenti disciplinari

1. L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dall'Agenzia, anche su segnalazione dell'Amministrazione appaltante, la quale comunicherà tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione.

Art. 10 - Cauzione definitiva

1. A garanzia della regolare esecuzione del contratto l'Agenzia aggiudicataria dovrà costituire, prima della stipula del contratto e nei termini fissati dall'Amministrazione in sede di comunicazione di aggiudicazione, una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale, secondo le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs.50/2016.



COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

CAP. 10050 Via Torino n. 95 - Tel. 011 96 39 929 - 011 96 39 930 - FAX 011 96 40 406
E-mail: segreteria@comune.santantoninodisusa.to.it

Codice fiscale e Partita IVA n. 01473430013

2. Qualora l'Amministrazione escuta, in tutto o in parte, la cauzione definitiva, l'Agenzia è obbligata a reintegrarla entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell'Amministrazione.

3. La restituzione del deposito cauzionale definitivo verrà disposta su richiesta della Agenzia aggiudicataria al termine del contratto e quando questa avrà adempiuto a tutti gli obblighi previsti e sottoscritti. L'omessa o irregolare costituzione della cauzione comporterà l'impossibilità alla stipula del contratto.

Art. 11 - Contratto

1. La stipula del contratto, che avverrà tramite scrittura privata, con l'Agenzia aggiudicataria potrà avvenire soltanto dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

2. Tutte le spese di contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

3. Per il caso di mancato versamento, l'Amministrazione ha facoltà di trattenere dalla cauzione la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, in sede di pagamento.

Art. 12 - Risoluzione del contratto e penalità

1. La risoluzione contrattuale potrà essere applicata, ad insindacabile giudizio dall'Amministrazione mediante lettera raccomandata nei seguenti casi:

a) mancato rispetto di quanto previsto al precedente articolo 3, in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di somministrazione di lavoro;

b) sopravvenuto stato fallimentare (o altra procedura concorsuale);

c) subappalto o cessione di contratto o d'azienda;

d) perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara;

e) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Agenzia aggiudicataria nel corso della procedura di gara;

f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione, ai sensi del precedente articolo 10.

2. In caso di risoluzione l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi i danni e le spese.

Art. 13 - Recesso dal contratto da parte dell'agenzia aggiudicataria

1. Il recesso dal contratto da parte dell'Agenzia aggiudicataria comporterà l'incameramento della cauzione definitiva costituita secondo il relativo articolo fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese.

Art. 14 - Osservanza di norme e regolamenti

1. L'Agenzia aggiudicataria è soggetta alla piena osservanza delle seguenti disposizioni alle quali l'Amministrazione appaltante rinvia:



COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

CAP. 10050 Via Torino n. 95 - Tel. 011 96 39 929 - 011 96 39 930 - FAX 011 96 40 406
E-mail: segreteria@comune.santantoninodisusa.to.it

Codice fiscale e Partita IVA n. 01473430013

- a) disposizioni in materia di retribuzioni e compensi a personale dipendente;
- b) disposizioni previste dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- c) disposizioni in materia di sicurezza e previdenza ed assicurazioni dei dipendenti e collaboratori;
- d) disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi;
- e) disposizioni in materia di antimafia;
- f) disposizioni del codice civile.

2. Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore. In particolare, si rinvia per quanto non espressamente regolamentato, al D.Lgs 81/2015 e al D.L.gs 81/2008

Art. 15 - Luogo di esecuzione del contratto

1. Le attività oggetto del contratto dovranno essere eseguite nel Comune di Sant'Antonino di Susa.

Art. 16 - Riservatezza

1. L'Agenzia aggiudicataria si impegna a garantire, anche mediante l'apposizione di apposite clausole nei contratti con i singoli lavoratori somministrati, la massima riservatezza riguardo i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e smi.

Art. 17 - Divieto di subappaltare

1. È fatto divieto all'Agenzia aggiudicataria di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il presente contratto, sotto pena di decadenza dell'aggiudicazione.

Art. 18 - Foro competente

1. Il foro competente è quello di Torino.

Art. 19 - Norme finali

1. Tutte le comunicazioni tra le parti oltre all'offerta saranno in lingua italiana.
2. Non è consentito apportare varianti, anche parziali, al presente capitolato.